



Titolo

Giudice sportivo – competenza – art. 65, comma 1, CGS – art. 61, comma 3, CGS – integra l'elenco - competenza residuale del Tribunale federale – natura eccezionale della disposizione – impossibilità per la Procura di adire il Giudice sportivo – decorso del termine di cui all'art. 61, comma 3 - ammissibilità dell'azione

Descrizione

Conformemente ad un indirizzo ormai consolidato (in particolare, CFA, decisioni nn. 91/2020-2021 e 75/20121-2022), la sussistenza della competenza del Giudice sportivo ex art. 61, comma 3, CGS (in deroga a quanto previsto dal citato art. 65, 1° comma, lett. b), anche su *“fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro”*), implica, necessariamente, la competenza residuale del Tribunale federale. In forza del combinato disposto degli artt. 65 e 79 (il cui testo riproduce pressoché pedissequamente quanto previsto dall'art. 25, c. 1°, CGS CONI), il Tribunale federale si pronuncia su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo *“in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo”*, sicché per radicare la competenza “residuale” del Tribunale federale è sufficiente che la questione – purché rilevante per l'ordinamento sportivo – non sia stata fatta oggetto di un ricorso innanzi al Giudice sportivo. Pertanto, allorché sia spirato il termine di cui all'art. 61, 3° comma, CGS senza che la Procura federale possa avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l'azione prevista dal citato articolo, è ammesso il ricorso al Tribunale federale da parte della Procura, impossibilitata ad avvalersi della procedura straordinaria di cui all'art. 61, comma 3, CGS. La natura eccezionale dell'art. 79 ne impone un'interpretazione improntata a canoni di prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia. Pertanto, là dove l'arbitro non abbia rilevato la condotta in contestazione, lo spirare del termine di cui all'art. 61, comma 3, CGS – richiamato dal successivo comma 6 per le gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema - senza che la Procura federale possa avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l'azione prevista da detto articolo, vale a fondare l'ammissibilità del ricorso agli organi di giustizia federale da parte della Procura.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 40/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Atelli

Riferimenti normativi

art. 61, comma 3 e comma 6, CGS; art. 65 CGS; art. 79 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0040 CFA del 31 ottobre 2022 (Federico Peli/Procura federale interregionale)